



**ALLEGATO A alla Dgr n. 2850 del 29 dicembre 2014**

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E IL COMUNE DI VENEZIA. AZIONI PER LA CONSERVAZIONE E PROMOZIONE DELLE IMBARCAZIONI E DELLA CULTURA, TRADIZIONALI DELLA LAGUNA DI VENEZIA E DELL'ALTO ADRIATICO. LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2010, N. 11, ART. 81.**

Tra

la Regione del Veneto, rappresentata da ....., il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta regionale (di seguito “Regione”) con sede in 30100 Venezia – Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale 80007580279, nella sua qualità di ....., come da Deliberazione della Giunta regionale n. .... del ..... e ivi domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;

e

il Comune di Venezia, rappresentata da....., il quale interviene al presente atto nella sua qualità di ..... del Comune di Venezia (di seguito “Comune”) con sede in Venezia, Ca' Farsetti - S. Marco 4136, Codice Fiscale 00339370272, come da ..... n. .... del ..... e ivi domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto.

**PREMESSO**

- che, l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- che, con Legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1, la Regione del Veneto ha promosso la tutela e la promozione della denominazione d'origine delle imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia, in quanto patrimonio della storia e della cultura secolare di Venezia, istituendo anche un apposito marchio collettivo delle “Imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia”;
- che la Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, articolo 81, dispone che la Giunta regionale istituisca un fondo straordinario al fine di valorizzare il patrimonio culturale rappresentato dalle imbarcazioni in legno

tipiche e tradizionali della Laguna di Venezia e dell'Alto Adriatico e di promuovere l'artigianato locale e la storia della Repubblica di Venezia a fini turistici;

- ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012, la Regione “consapevole dell'inestimabile valore del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto e di Venezia, si impegna ad assicurarne la tutela e la valorizzazione ed a diffonderne la conoscenza nel mondo.”
- ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25 marzo 2013 (Statuto del Comune di Venezia), “Venezia tutela la propria civiltà, riconosce e sostiene le specificità culturali, storiche, fisiche, ambientali ed economiche del suo territorio.”
- con Deliberazione del 30 dicembre 2010, n. 3499, la Giunta regionale ha approvato un primo Accordo con il Comune di Venezia per la realizzazione di iniziative in tema di valorizzazione della realtà storica, artistica ed economica, che ha contribuito allo sviluppo economico della Laguna veneta e dell'area costiera dell'Alto Adriatico, con le finalità previste dalla legge regionale in questione,

**tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue**

### **Articolo 1**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Accordo.

### **Articolo 2 – Oggetto**

L'Accordo ha per oggetto la realizzazione di un progetto per la conservazione e la promozione delle imbarcazioni e della cultura tradizionali della laguna di Venezia e dell'Alto Adriatico.

### **Articolo 3 – Soggetti**

Il presente Accordo è sottoscritto dalla Regione del Veneto e dal Comune di Venezia. Esso si attua mediante un'azione concertata in cui la funzione di coordinamento è attribuita alla Regione, attraverso la Sezione Industria e Artigianato, mentre al Comune di Venezia è attribuita la funzione esecutiva per quanto di

specifica competenza.

#### **Articolo 4 – Contenuti**

Ai fini della realizzazione del progetto di cui all'articolo 2, il Comune di Venezia si impegna a realizzare il seguente programma di interventi:

- creazione e promozione di un itinerario dei cantieri tradizionali, comprendente i cantieri ancora attivi e le sedi degli squeri storici, inteso come prodotto turistico, strumento di conoscenza per la cittadinanza locale ed occasione di promozione per l'utenza anche potenziale;
- realizzazione di attività didattiche e di divulgazione presso i laboratori delle imprese e le sedi museali;
- realizzazione di attività promozionali in ambito veneto o dell'Alto Adriatico;
- condivisione di linee per la progettazione di attività promozionali di carattere permanente;
- proseguimento delle attività di raccolta dati, censimento, analisi e divulgazione scientifica;
- proseguimento delle attività di scambio di esperienze nel campo culturale e delle tradizioni tra le due sponde dell'Adriatico;
- adeguamento della sede museale di Forte Marghera, per ospitare un centro studi dotato di biblioteca specializzata ed archivio anche in grado di accogliere conferimenti da biblioteche ed archivi di altre organizzazioni e soggetti privati.

La Regione si impegna a dare visibilità a tali iniziative.

#### **Articolo 5 –Aspetti finanziari**

5.1 Le Parti convengono che, per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 3, il cofinanziamento regionale è pari ad un massimo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) e quello del Comune di Venezia ad un massimo di euro 20.000,00 (ventimila/00), per un totale di euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) ogni onere compreso. La spesa complessiva risulta così suddivisa:

- realizzazione di locali atti ad accogliere attività di ricerca e di studio, riunioni, biblioteca specialistica, presso Forte Marghera che già ospita l'esposizione museale; € 82.000,00

- allestimenti museali per la promozione della rete dei cantieri;	€ 9.000,00
- mappatura delle attività produttive funzionali alla costruzione manutenzione ed utilizzo delle imbarcazioni tradizionali presenti nell'area veneziana, pubblicazione di un catalogo;	€ 12.000,00
- realizzazione di materiale di promozione;	€ 13.000,00
- interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dello storico squero Roggio di Mestre; censimento e catalogazione delle attrezzature;	€ 8.000,00
- organizzazione del Forum A.M.M.M.-Associazione dei Musei Marittimi del Mediterraneo da tenersi presso l'Arsenale di Venezia e al Museo di Forte Marghera;	€ 8.000,00
- attività didattiche: corsi di restauro e manutenzione delle imbarcazioni tradizionali, corsi di cultura, conoscenza e utilizzo delle imbarcazioni tradizionale;	€ 35.000,00
- prodotto integrato di turismo culturale; itinerari di la visita ai luoghi delle attività produttive, culturali, museali ed ai luoghi storici della cantieristica tradizionale;	€ 27.000,00
- prosecuzione del censimento delle imbarcazioni;	€ 8.000,00
- coordinamento amministrativo e scientifico;	€ 18.000,00
<b>BUDGET TOTALE (IVA inclusa)</b>	<b>€ 220.000,00</b>

5.2 Le Parti, di comune accordo, possono procedere ad una diversa ripartizione della spesa assegnata ad ogni tipologia di intervento in conseguenza delle esigenze che dovessero emergere nelle diversi fasi di attuazione del programma.

5.3 L'erogazione a carico della Regione in favore del Comune verrà effettuata mediante pagamento di un acconto pari ad euro 100.000,00 (centomila/00) entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo e previo accertamento della disponibilità di cassa.

5.4 Il Comune garantisce alla Regione la restituzione di una somma equivalente all'importo anticipato e non utilizzato per le finalità del progetto nel caso in cui lo stesso non dovesse essere realizzato o realizzato parzialmente, sia pure per cause di forza maggiore.

5.5 La parte residua del cofinanziamento regionale, pari ad euro 100.000,00 (centomila/00), verrà erogata dalla Regione – a seguito di dimostrazione da parte del Comune dell'intervenuto raggiungimento contabile – entro 90 giorni dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dal Comune, previo accertamento della disponibilità di cassa.

5.6 La richiesta di rimborso a saldo delle spese sostenute da parte del Comune dovrà essere inviata alla Regione del Veneto entro il 15 ottobre 2016 e dovrà essere accompagnata da:

- a) dettagliata relazione finale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti con la realizzazione complessiva del progetto;
- b) attestazione del rispetto delle procedure in conformità alle disposizioni giuridico-amministrative-contabili vigenti in materia per i soggetti pubblici;
- c) prospetto riepilogativo delle spese sostenute con allegata la documentazione contabile comprovante le spese stesse;
- d) pieno impiego della quota parte di competenza del Comune, pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00).

5.7 La responsabilità conseguente all'assunzione delle citate procedure è, e rimane, in capo al Comune. In ogni caso, la Regione partecipa in proporzione all'effettiva spesa sostenuta e rendicontata in relazione alle attività individuate all'articolo 4) regolarmente svolte.

5.8 Il Comune, per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Accordo, può assumere intese anche con altri soggetti. In ogni caso, dovranno essere garantite le finalità, gli obiettivi e le disposizioni approvate con il presente Accordo.

#### **Articolo 6 – Spese ammissibili**

6.1 Sono ammesse le sole spese relative alle attività descritte nel progetto, direttamente connesse ad esso e sostenute nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici.

6.2 Le spese devono essere relative alle attività svolte nel periodo successivo dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.

**Articolo 7 – Attività di coordinamento, verifica e controllo**

- 7.1 In caso di mancato avvio del progetto nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione dell'Accordo, il Direttore regionale responsabile della Sezione Industria e Artigianato, indice un incontro operativo al fine di verificare la sua attualità.
- 7.2 Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito della massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente accordo.
- 7.3 Al fine di perseguire il generale sviluppo delle attività di collaborazione e l'efficace coordinamento delle iniziative, il Comune individuerà un referente che, con cadenza di norma semestrale, presenterà una relazione sullo stato di avanzamento del progetto e i risultati delle attività realizzate.
- 7.4 Ferma restando la massima collaborazione tra le Parti per l'attuazione del progetto, il Direttore regionale della Sezione Industria e Artigianato potrà formulare osservazioni, richieste di chiarimento o integrazioni in corso di espletamento del progetto.
- 7.5 La Sezione Industria e Artigianato, può svolgere qualsiasi attività di verifica durante l'attuazione dell'iniziativa o, qualora ritenuto opportuno, può fissare un "calendario di accertamento" per l'esecuzione di quanto stabilito.

**Articolo 8 – Durata**

- 8.1 L'accordo avrà validità fino al 30 giugno 2016.
- 8.2 Le Parti assumeranno, con propri provvedimenti, ogni utile, opportuna e necessaria decisione per la realizzazione dei contenuti del presente Accordo, ivi compresa la definizione di un'eventuale proroga del termine di cui all'Articolo 8.1) sino al 30 settembre 2016, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

**Articolo 9 – Ritiro adesione**

In caso in cui i soggetti sottoscrittori ritengano non più attuabile il progetto o valutino negativamente l'avvio o ritengano inopportuna la prosecuzione del progetto, il Direttore regionale responsabile della Sezione Industria e Artigianato darà tempestivamente comunicazione alla Giunta Regionale che provvederà, con

proprio provvedimento, a revocare la propria adesione all'iniziativa. Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico del soggetto incaricato dell'attuazione.

**Articolo 10 – Controversie e registrazione**

- 10.1 In caso di controversie inerenti l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente accordo, le Parti si impegnano alla composizione conciliativa delle stesse.
- 10.2 Qualora la composizione conciliativa delle controversie avesse esito negativo, le stesse saranno devolute, in via esclusiva, al foro di Venezia.
- 10.3 Le Parti concordano di registrare il presente atto esclusivamente in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della tariffa parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le parti dichiarano di aver letto il presente accordo e di accettarne senza riserve e condizioni tutti i contenuti.

Venezia,

Comune di Venezia

Regione del Veneto